



PROPOSTA PER UNA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO

PRESENTAZIONE

L'articolo 3, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana recita: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Un articolo cardine della nostra Carta che fonda il principio a cui ogni legge di protezione sociale deve tendere.

Il caso del welfare studentesco, meglio conosciuto come diritto allo studio, è emblematico. La Regione Lombardia regola il diritto allo studio con la legge regionale n. 19/2007, che ha introdotto il sistema "dote", e la legge regionale n. 30/2015. Un testo che appare totalmente inadeguato a soddisfare i bisogni minimi della popolazione studentesca regionale e i principi fondamentali non solo della Costituzione Italiana, ma anche della cd. Strategia di Lisbona, tra i quali citiamo la formazione permanente e la "cittadinanza digitale".

Oggi possiamo affermare che un piano coraggioso per rilanciare il sistema economico e sociale della Regione Lombardia sia quello di investire sul mondo della formazione e della conoscenza. Investire in questi campi significa compiere una scelta duplice: da un lato puntare sulla specializzazione dell'offerta lavorativa e sullo sviluppo tecnologico, che sono i principali strumenti per lo sviluppo economico a lungo termine, e dall'altro tentare di instaurare un nuovo modello di crescita che non sia basato semplicemente sul fattore economico ma anche sullo sviluppo della partecipazione alla vita culturale della Regione e più in generale sull'aumento della qualità della vita. In particolare questa proposta di legge prevede:

- **Borse di studio regionali**

È necessario stabilire come criteri prioritari e fondanti per l'attribuzione delle borse di studio regionali la situazione economica di provenienza e il rischio di abbandono scolastico. Difatti risulta inutile parlare di merito formativo se prima non si pongono tutti gli studenti e le studentesse della Regione sullo stesso livello, ovvero se non si danno a tutti gli strumenti, anche puramente economici, per tentare il raggiungimento del merito formativo;

- **Reddito diretto per i soggetti in formazione**

Al fine di garantire allo studente una tutela economica in quanto soggetto slegato dal contesto familiare di provenienza, la Regione deve stanziare un contributo economico mensile per tutti gli studenti e le studentesse della Regione, garantendo così il diritto alla cittadinanza per i soggetti in formazione.

- **Reddito indiretto per i soggetti in formazione**

Si tratta di tutte quelle riduzioni volte a garantire l'acquisto o il comodato di libri e materiale scolastico, la mobilità urbana ed extraurbana, i servizi di mensa ed alloggio, nonché l'accesso di tutti gli studenti e le studentesse alle fonti culturali extrascolastiche; tali riduzioni dovranno rientrare nell'ambito della carta studentesca nazionale "Io Studio – La Carta dello Studente";





- **Progettualità**

Il diritto allo studio non può e non deve basarsi solo su stanziamenti economici, diretti ed indiretti, che permettano a tutti l'accesso ai percorsi formativi. L'uguaglianza di tutti gli studenti e le studentesse non si realizza semplicemente permettendo loro di intraprendere i percorsi formativi avviati in Regione e di "raggiungere i più alti gradi degli studi", ma anche aprendo nuovi percorsi didattici nelle scuole, incentivando la progettualità in collaborazione con gli studenti e le studentesse, su temi di notevole interesse sociale e culturale;

- **Commissioni Paritetiche d'Istituto**

Diritto allo studio significa quindi anche diritto a una didattica di qualità, partecipata e innovativa. La Regione, dunque, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali, deve dunque informare adeguatamente gli istituti sulla possibilità di istituzione di Commissioni Paritetiche composte da un pari numero di rappresentanti degli studenti e dei docenti al fine di attuare sperimentazioni didattiche e modifiche del P.O.F.;

- **Politiche d'integrazione**

È fondamentale fare della tutela della inclusività una politica d'azione, intervenendo con un piano di assunzione di mediatori culturali che abbiano come obiettivo quello di accompagnare lo studente che ne senta la necessità al fine di una partecipazione completa alle lezioni;

- **Abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dei soggetti con disabilità**

Nel rispetto dell'Art. 3 della Costituzione, è necessario che la Regione intervenga attraverso gli Enti Locali per definire piani di ristrutturazione delle strutture scolastiche che prevedano l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, nonché per prevedere piani di tutela dell'accesso ai percorsi formativi per gli studenti e le studentesse con disabilità fisiche e/o psichiche;

- **Cittadinanza digitale**

La Regione e gli Enti Locali devono garantire l'accesso libero e gratuito a internet a tutti gli studenti e le studentesse attraverso la copertura wi-fi di tutti gli edifici scolastici, nonché incentivare l'alfabetizzazione informatica e l'educazione all'uso responsabile del web di tutta la popolazione scolastica;

- **Scuole aperte**

La Regione e gli Enti Locali devono garantire attraverso finanziamenti ai singoli istituti di poter offrire agli studenti e alle studentesse l'apertura pomeridiana degli edifici scolastici. Le finalità di tale iniziativa saranno quindi mirate all'effettiva attuazione del diritto allo studio al di fuori dell'orario delle lezioni, alla prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio, con particolare riguardo rispetto ai contesti territoriali in cui vi è difficoltà e vi è scarsità di servizi extrascolastici come biblioteche, centri di aggregazione giovanili, aule studio;

- **Orientamento e rimotivazione scolastica**

La Regione deve favorire politiche di orientamento scolastico e rimotivazione scolastica per giovani ed adulti; le attività di orientamento promosse dai singoli istituti risultano troppo sbilanciate tra loro perché legate alla situazione economica dei vari istituti. Si istituisce un fondo regionale e provinciale per sovvenire a tale problematica, sotto controllo e aggiornamento della Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio, uniformando le attività di orientamento e rendendole slegate dagli svantaggi dovuti all'autonomia scolastica.



- **Formazione permanente**

Altro punto cardine del diritto allo studio è quello della formazione permanente: oggi il sistema economico richiede un continuo aggiornamento delle competenze dei lavoratori. La Regione deve necessariamente venire incontro a ciò predisponendo corsi di formazione per i cittadini disoccupati e cassintegrati;

- **Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio**

Al fine di vigilare sul rispetto di questa legge e proporre applicazioni pratiche alla stessa, la Regione istituisce la Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio, composta da rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti Locali, dei genitori, dei docenti, degli studenti e delle studentesse, nonché delle associazioni più rappresentative in Regione. Effettuare un forte investimento, non solo economico, ma anche politico e culturale, sul sistema formativo attraverso la ridefinizione del concetto stesso di diritto allo studio significa dare un segnale di cambiamento che ad oggi, vista la situazione economico-sociale globale, risulta necessario. Il futuro parte necessariamente da noi studenti.



Proposta di legge: “Norme per la garanzia del diritto allo studio e alla cittadinanza per i soggetti in formazione”.

TESTO DEL PROPONENTE

TITOLO I - PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1 - Principi

1. La Regione Lombardia riconosce il sistema scolastico e formativo come fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e pone in essere quegli interventi necessari per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzarne l'utilizzo delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. La Regione Lombardia riconosce e tutela il diritto allo studio per i soggetti in formazione, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione, oltre che, a livello internazionale e comunitario, dei principi contenuti:

- nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (articolo 26),
- nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (articoli 2, 13 e 14),
- nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (articoli 1, 2 e 5),
- nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (articoli 1 e 10),
- nella Convenzione sui diritti dell'infanzia (articoli 2, 9, 28 e 29),
- nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 2 del primo protocollo aggiuntivo)
- nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (articolo 24).

Art. 2 - Obiettivi

1. La presente legge è indirizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di interventi, anche di tipo economico diretto, atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, nonché la crescita culturale di tutti gli studenti e le studentesse;
- b) riequilibrio dell'offerta scolastica in base alla realtà territoriale con particolare attenzione all'offerta dei servizi, all'ubicazione geografica e al contesto culturale territoriale;
- c) realizzazione di azioni tese alla diminuzione del tasso di dispersione scolastica mediante la prevenzione di essa ed il recupero delle situazioni di svantaggio di coloro che non hanno completato il proprio iter formativo;
- d) tutela del diritto allo studio per gli studenti migranti e appartenenti a popolazioni nomadi;
- e) promozione di una progettualità regionale tesa alla qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che preveda percorsi specifici, in accordo con gli studenti e le studentesse, sui temi della cittadinanza attiva, dell'ambiente e del clima, dell'antimafia, dell'antifascismo, della cultura locale, delle questioni di genere, nonché di altre tematiche di interesse sociale e culturale;

Bozza Legge regionale sul Diritto allo Studio

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

www.udslombardia.it - lombardiadS@gmail.com - Tel. +39 342 616 9030



- f) tutela e promozione del sistema della formazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
- g) tutela del diritto all'accesso da parte di tutti gli studenti e le studentesse ai canali di cultura extrascolastici: cinema, teatri, eventi culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili;
- h) tutela della "cittadinanza digitale" di tutti gli studenti e le studentesse;
- i) valorizzazione del ruolo dell'istituzione scolastica nella società partendo dalla rimodulazione dell'offerta didattica attualmente in adozione;
- j) individuazione all'interno delle strutture scolastiche di spazi dedicati unicamente agli studenti e alle studentesse, in conformità con l'art. 2, comma 1, del DPR 10 ottobre 1996, n. 567.

TITOLO II - DESTINATARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 3 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi stabiliti dalla presente legge i seguenti soggetti:

- a) gli studenti e le studentesse del sistema di Pubblica Istruzione della Regione Lombardia, a partire da quelli della Scuola dell'Infanzia;
- b) gli individui in età lavorativa che frequentano corsi per adulti, corsi di formazione professionale o che non hanno conseguito il titolo di studio del diploma;
- c) gli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
- d) i disoccupati e i lavoratori in regime di cassa integrazione ordinaria o straordinaria residenti in Regione.
- e) soggetti privi di cittadinanza italiana e gli appartenenti a popolazioni nomadi attualmente non inserite in un percorso formativo, che non hanno conseguito il titolo di studio del diploma o che si trovano in una situazione di evidente svantaggio economico;

Art. 4 - Tipologie d'intervento

1. Gli obiettivi di cui all'Art. 2 della presente legge sono perseguiti tramite le seguenti tipologie d'intervento:

- a) Istituzione di un sistema di borse di studio regionale che integri il sistema di borse di studio statale; tali borse dovranno privilegiare il criterio dell'ISEE e del rischio di abbandono scolastico piuttosto che quello del merito, così come previsto all'Art. 6, comma 2 di questa legge;
- b) Investimenti indirizzati alla progettualità associativa, scolastica e istituzionale riguardante temi di notevole interesse sociale e culturale quali: promozione alla salute, educazione all'ambiente, educazione civica e stradale, educazione all'antifascismo, memoria storica, questione di genere, conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, linguistico, architettonico e folkloristico del territorio regionale, integrazione, multiculturalità, nuove tecnologie, innovazione nelle metodologie didattiche;
- c) Integrazione della carta "Io Studio – la carta dello studente", istituita con Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 9 luglio 2008, con interventi regionali che stabiliscano sconti e riduzioni almeno del 50% a favore degli studenti e delle studentesse della Scuola Superiore primaria e secondaria per musei, cinema, teatri, mostre, monumenti, parchi naturali ed aree archeologiche e del 20% per librerie, negozi di articoli musicali, musica registrata, e ostelli della gioventù; nel caso in cui il Protocollo d'Intesa dovesse cessare, la Regione provvederà ad istituire una Carta regionale con le medesime funzioni della carta "Io Studio – la carta dello studente", fatte in ogni

Bozza Legge regionale sul Diritto allo Studio

a cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza



caso salve le norme specifiche per gli abbonamenti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano previste al punto g) di questo comma;

- d) Assicurazione degli alunni e delle alunne delle Scuole Materne, Elementari e Superiori di primo e di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonché assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni e delle alunne; tali misure non devono incidere sulle tasse scolastiche;
- e) Istituzione del comodato d'uso dei libri di testo per la Scuola Superiore di primo e secondo grado, con una fornitura gratuita della totalità dei libri di testo nei tre anni della Scuola Superiore di primo grado e nei cinque anni della Scuola Superiore di secondo grado;
- f) Investimento in politiche d'integrazione per gli studenti e le studentesse migranti e appartenenti a popolazioni nomadi presenti sul territorio regionale, nonché elaborazione di un piano d'assunzione per garantire la presenza di mediatori culturali specializzati nelle scuole dove si verifichi la necessità;
- g) Rimodulazione del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano al fine di garantire ad ogni studente e studentessa il diritto alla mobilità, e per permettere a tutti gli studenti e le studentesse di frequentare qualsiasi indirizzo di studio avviato nelle scuole della Regione; tale rimodulazione dovrà prevedere in particolare la totale gratuità degli abbonamenti per gli studenti. L'Assessorato all'Istruzione di comune accordo con l'Assessorato ai Trasporti istituirà tavoli di contrattazione tra studenti, sindacati dei lavoratori dei trasporti, con le associazioni dei genitori e i consorzi o le società di trasporto pubblico e privato. Questi tavoli avranno il compito di monitorare in modo continuo la situazione dei trasporti in relazione alle agevolazioni e all'offerta formativa del territorio;
- h) Istituzione di servizi di mensa all'interno delle scuole e convenzioni con servizi alimentari nell'immediata vicinanza dalle sedi scolastiche;
- i) Investimenti tesi all'abbattimento delle barriere architettoniche per gli studenti e le studentesse in situazione di handicap e all'installazione di nuove attrezzature didattiche negli istituti scolastici, con particolare attenzione nei riguardi dei soggetti con disabilità fisiche e psichiche;
- j) Interventi indirizzati alla copertura totale delle strutture scolastiche con il sistema di connessione internet wi-fi, accessibile gratuitamente da parte di tutti gli studenti;
- k) Realizzazione di iniziative per favorire l'alfabetizzazione informatica di giovani ed adulti;
- l) Istituzione di un fondo per rendere le iniziative per l'orientamento scolastico slegate dalla situazione economica dei singoli istituti;
- m) Investimenti indirizzati alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani ed adulti perché completino e/o riprendano i propri percorsi formativi;
- n) Interventi per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, con particolare attenzione per il costante aggiornamento delle metodologie didattiche;
- o) Iniziative per favorire la frequenza della Scuola Materna.

Art. 5 - Interventi per l'integrazione dei soggetti con disabilità

1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione ed all'integrazione nel sistema scolastico di soggetti con disabilità, nonché di ogni cittadino che, a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali, corra il rischio di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati tra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Sanitarie, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.



3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

- a) i Comuni provvedono - sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Sanitarie - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare gli apprendimenti, l'autonomia e la capacità di comunicazione, quindi, in generale, il raggiungimento del successo scolastico e formativo.
- b) le Aziende Sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Art. 6 - Borse di studio

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutti gli studenti e le studentesse delle scuole del sistema della Pubblica Istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio, garantendole per gli studenti e le studentesse con una soglia ISEE inferiore a 25.000 € annui.

2. L'attribuzione delle borse di studio segue in ogni caso il criterio delle condizioni economiche e sociali delle studentesse e degli studenti e il criterio dell'intervento di prevenzione sul rischio di abbandono del percorso formativo. A tal fine dovrà seguire un Regolamento attuativo regionale.

Le borse di studio sono indirizzate a tutte le studentesse e gli studenti della Regione, che possono utilizzare tali importi senza alcun vincolo di spesa.

Art. 7 - Integrazioni alla formazione permanente

1. La Regione Lombardia sostiene il reinserimento lavorativo dei cittadini disoccupati, nonché la formazione permanente dei soggetti a rischio di uscita dal mondo del lavoro, integrando il sistema nazionale della formazione permanente attraverso l'organizzazione, di concerto con gli Enti Locali e con le associazioni culturali, professionali e sociali, di corsi di formazione regionali utili all'integrazione del curriculum vitae.

2. Tali corsi sono totalmente gratuiti ed aperti a tutti i disoccupati e i lavoratori in regime di cassa integrazione ordinaria o straordinaria residenti in Regione.

Art. 8 - Commissioni Paritetiche d'Istituto

1. Al fine di elaborare proposte operative in merito alla didattica, proporre modifiche al Piano dell'Offerta Formativa, monitorare la qualità delle condizioni degli studenti dell'istituto e l'effettiva garanzia del diritto allo studio, la Regione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali, promuove presso ogni Scuola Superiore di secondo grado l'istituzione di una Commissione Paritetica d'Istituto.

2. La Commissione Paritetica d'Istituto è composta da quattro studenti e quattro docenti.

3. La nomina dei membri della Commissione Paritetica d'Istituto avviene attraverso votazione della componente studentesca da parte del Comitato Studentesco e della componente docente da parte del



Collegio Docenti dell'istituto, anche per le integrazioni conseguenti alla decadenza dei membri eletti. Gli studenti e i docenti eletti nella Commissione Paritetica d'Istituto restano in carica per due anni.

4. La Commissione nomina tra i rappresentanti degli studenti un Presidente.

5. La Commissione Paritetica d'Istituto è convocata almeno tre volte all'anno, nei mesi in cui si svolge l'attività scolastica.

6. La Commissione Paritetica d'Istituto può essere convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno due membri.

TITOLO III - FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI

Art. 9 - Competenze e responsabilità

1. E' compito della Regione la promozione e il finanziamento degli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge. Restano comunque salve le competenze di Regioni, Province e Comuni attribuite dagli art. 5 e 6 della l. reg. n.19 del 2007 in materia di istruzione e formazione.

TITOLO IV - CONFERENZA REGIONALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 10 - Istituzione e competenze

1. Al fine di elaborare proposte operative per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, di fornire pareri consultivi nei confronti di proposte di modifica di questa legge, nonché di segnalare situazioni di irregolarità nell'erogazione dei fondi regionali, in applicazione del principio di partecipazione è istituita la Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio.

2. La Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio è composta:

- a) dall'Assessore Regionale competente;
- b) dai membri della commissione istruzione della Regione;
- c) da un rappresentante dell'ANCI Lombardia in rappresentanza dei Comuni;
- d) dai presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti;
- e) da un rappresentante per ogni associazione regionale degli studenti delle associazioni maggiormente rappresentative presso il forum del Ministero dell'Istruzione;
- f) da un rappresentante per ogni associazione regionale dei genitori degli studenti e delle studentesse che abbia più di 250 iscritti distribuiti in almeno due Province della Regione;
- g) da un rappresentante per ogni associazione regionale non sindacale dei docenti che abbia più di 250 iscritti distribuiti in almeno due Province della Regione;
- h) da un rappresentante per ogni associazione sindacale dei docenti che abbia più di 500 iscritti distribuiti in almeno tre Province della Regione;

3. L'Assessore Regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, con proprio decreto, nomina i componenti della Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio. I componenti di cui alla lettera c, e, f, g, e h del precedente comma sono nominati sulla base delle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale e durano in carica due anni.



4. Nella prima seduta la Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio vota un Regolamento interno che stabilisce le modalità di discussione e di voto. La Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio è convocata almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. Ogni seduta della Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio è pubblica.

5. La Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio nomina, secondo le modalità indicate dal proprio regolamento interno, un Presidente che resta in carica per due anni. Il Presidente convoca la Conferenza di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri di una delle componenti di cui al comma

TITOLO V - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art. 11 - Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal Regolamento Contabile della Regione Lombardia

2. Sull'adeguatezza della copertura finanziaria degli interventi previsti da questa legge è chiamata a vigilare la Conferenza Regionale sul Diritto allo Studio.

Art. 12 – Abrogazioni

1. È abrogato il sistema dote introdotto grazie alla Legge Regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 (comma 2, articolo 8)

2. Sono abrogate inoltre le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 13 - Norme transitorie

1. Nel corso del primo anno scolastico dopo l'entrata in vigore di questa legge la Regione si impegna ad informare gli studenti delle Scuole Superiori di secondo grado in merito all'istituzione delle Commissioni Paritetiche d'Istituto, alle loro competenze e alle loro modalità d'elezione.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.